

9. auspica che si studi la creazione di un Fondo europeo di azione congiunturale;
10. invita il Consiglio a trasmettere ai governi degli Stati membri, unitamente alla relazione annuale, il parere del Parlamento;
11. incarica il Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio delle Comunità europee.

#### Direttiva sulle garanzie richieste per la costituzione della società per azioni

L'on. Albert De Gryse illustra la sua relazione, a nome della commissione giuridica, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 18/70) concernente una seconda direttiva intesa a coordinare, per renderle equivalenti le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché l'integralità e le modificazioni del capitale sociale della stessa (doc. 144/71).

Intervengono gli onn. Meister, a nome del gruppo democratico cristiano, Koch, a nome del gruppo socialista, Broeksz e il sig. Haferkamp, *Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

#### PRESIDENZA DELL'ON. WILHELMUS J. SCHUIJT *Vicepresidente*

Il Parlamento procede in primo luogo all'esame degli emendamenti presentati alla proposta di direttiva.

A nome del gruppo liberale e misto, l'on. Armengaud illustra l'emendamento n. 1 all'articolo 8, l'emendamento n. 2 all'articolo 23 e infine un emendamento n. 3 che tende ad inserire un nuovo articolo dopo l'articolo 34a.

Intervengono gli onn. De Gryse, Armengaud e il sig. Haferkamp.

L'on. Armengaud ritira i suoi emendamenti.

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

#### RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa ad una seconda direttiva intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché l'integralità e le modificazioni del capitale sociale della stessa

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio <sup>(1)</sup>,
  - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 54; paragrafo 3, lettera g), del trattato CEE (doc. 18/70),
  - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione economica (doc. 144/71),
1. si compiace che la Commissione abbia presentato questa proposta di direttiva che costituisce un nuovo passo avanti verso il coordinamento delle garanzie previsto all'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato CEE,

(1) GU n. C 48 del 24. 4. 1970, pag. 8.

2. considera indispensabile garantire, nella prospettiva di un mercato sempre più integrato, che ogni creditore, cittadino di uno Stato membro diverso da quello della società, possa conoscere con certezza la realtà della garanzia offerta dal capitale della suddetta società; a tal scopo si prevede, segnatamente, nella proposta di direttiva un'armonizzazione dell'informazione concernente il suddetto capitale;
3. ritiene sia opportuno impedire che il capitale venga intaccato da distribuzioni indebite agli azionisti o reso più o meno fittizio a seguito di talune operazioni, affinché, dopo la costituzione della società, sia mantenuta l'integrità del capitale e preservata pertanto la stabilità della garanzia per i creditori;
4. constata con soddisfazione che, mediante l'armonizzazione delle norme concernenti gli aumenti di capitale, dovrà essere garantita la realtà del capitale, pur evitando che i vecchi azionisti vengano lesi;
5. approva la disposizione della direttiva ai sensi della quale in caso di riduzione del capitale, sarà garantita la parità degli azionisti e la protezione dei creditori i cui crediti sono maturati prima della riduzione;
6. si dichiara d'accordo, inoltre, circa lo scopo perseguito dalla direttiva, creando una equivalenza di situazioni giuridiche, di parificare la sicurezza degli azionisti delle società anonime e dei terzi che trattano con queste nell'insieme della Comunità;
7. ritiene giustificata la disposizione contenuta all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, secondo cui sono escluse dal campo di applicazione della direttiva talune società d'investimento, nonché la disposizione del suddetto articolo ai sensi della quale la menzione di «società d'investimento» deve figurare su tutti gli atti soggetti a pubblicità nonché sui documenti commerciali delle società stesse;
8. ritiene che, in effetti, le attività delle suddette società d'investimento non siano conciliabili con le disposizioni della direttiva concernenti la salvaguardia del capitale sociale;
9. ritiene necessario definire esattamente nella direttiva le società d'investimento alle quali essa non è applicabile e di coordinare successivamente, a livello comunitario, il diritto di queste società d'investimento a capitale variabile;
10. ritiene che la direttiva debba applicarsi alle società anonime esistenti all'atto della sua entrata in vigore, dato che non si deve poter prevedere l'applicazione alle società anonime di due regolamentazioni diverse;
11. ritiene necessario, a tale proposito, che siano previsti provvedimenti transitori, allo scopo di consentire alle società esistenti di modificare il loro statuto;
12. ritiene indispensabile le disposizioni degli articoli 2 e 3 concernenti il contenuto minimo dello statuto ovvero dell'atto costitutivo o dello statuto, quando sono oggetto di atti separati, dato che la prima direttiva per il coordinamento del diritto delle società prevede la pubblicazione annuale dell'ammontare del capitolo sottoscritto solo quando lo statuto fa menzione di un capitale autorizzato;
13. si dichiara d'accordo circa la disposizione contenuta all'articolo 4 della direttiva che prevede che la durata della società è indeterminata, salvo disposizioni contrarie dello statuto;
14. approva inoltre la disposizione dell'articolo 5 concernente il mantenimento, in diritto, della società unipersonale;
15. sottolinea tuttavia che questa disposizione disciplina soltanto una parte dei problemi della società unipersonale poiché il testo proposto dalla Commissione delle Comunità europee permette soltanto di evitare che, in taluni Stati membri, il fatto che una società sia ridotta ad un solo membro implichi la sua dissoluzione di pieno diritto e, di conseguenza, la soppressione della sua personalità giuridica;
16. ritiene appropriato l'ammontare di 25.000 unità di conto previsto all'articolo 6 della direttiva come capitale minimo, considerando che anche imprese piccole e medie possono procurarsi questo ammontare, che costituisce, per i creditori, una garanzia sufficiente;

17. si dichiara d'accordo sulla disposizione prevista all'articolo 7 ma fa presente, a tale proposito, le seguenti difficoltà:
- a) le società che sono indotte ad aumentare il loro capitale a brevissima scadenza, devono, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 della direttiva, liberare integralmente le azioni già emesse;
- auspica a tale proposito che sia previsto all'articolo 7, comma 1, un termine per la liberazione integrale delle azioni emesse quale controparte di conferimenti;
- b) il testo dell'articolo 7, comma 2, nella versione tedesca comunque, non è soddisfacente;
- invita pertanto la Commissione a rivedere questo testo;
18. si dichiara altresì d'accordo sulla disposizione dell'articolo 8, senza la quale le garanzie previste all'articolo 7 a favore degli azionisti e dei creditori sarebbero vane;
19. sottolinea tuttavia che è difficile valutare correttamente i conferimenti in natura;
20. ritiene, a tale proposito, che l'intervento di un esperto indipendente s'imponga ugualmente per le piccole imprese, anche se questo intervento dovesse comportare dei costi elevati;
21. approva il disposto dell'articolo 9, ma desidera sottolineare che l'espressione «elementi dell'attivo» ai sensi di questa disposizione può applicarsi anche a prodotti che sono oggetto di transazioni commerciali ordinarie e che l'articolo 9 non dovrebbe, in nessun caso, essere applicabile a questi prodotti;
22. approva la disposizione prevista all'articolo 10, ma auspica, per evitare ogni malinteso, che l'articolo 10 sia formulato nel senso che il capitale sottoscritto non possa essere costituito da conferimenti non realizzabili, quali in particolare il lavoro e le prestazioni di servizi;
23. sottolinea espressamente che per «riserve indisponibili», ai sensi dell'articolo 12 si devono intendere unicamente le riserve alle quali i soci non possono pretendere e che si distinguono essenzialmente in tre categorie:
- le riserve indisponibili in base alla legge;
  - le riserve indisponibili in base allo statuto;
  - le riserve indisponibili in base ad una decisione dell'assemblea generale;
24. ribadisce il principio che figura all'articolo 14 secondo cui il dividendo e gli acconti distribuiti in violazione dell'articolo 13 devono essere restituiti alla società degli azionisti se non sono stati riscossi in buona fede;
25. ritiene che la portata dell'articolo 16 dovrebbe essere precisata nel senso che l'assemblea generale è costretta a prendere provvedimenti soltanto se la situazione della società lo esige;
26. ritiene, in merito alle disposizioni dell'articolo 23 relativo ai principi applicabili agli aumenti di capitale, che delle disposizioni molto severe devono essere previste per casi eccezionali concernenti attività speciali;
27. considera che le norme stabilite dalla direttiva sono tali da assicurare in tutti gli Stati membri garanzie equivalenti in materia di protezione dei creditori, ma che sarà necessario tener conto del fatto che, in talune legislazioni nazionali, l'operazione di riduzione del capitale per compensare delle perdite è insufficientemente disciplinata;
28. approva nel suo complesso la proposta della Commissione e invita quest'ultima a far propria la modifica seguente, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 149 del trattato CEE;
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE <sup>(1)</sup>

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di seconda direttiva del Consiglio intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché l'integrità e le modificazioni del capitale sociale della stessa

Introduzione, considerando e articoli da 1 a 9 immutati

*Articolo 10*

Il capitale sottoscritto non può essere costituito da conferimenti non realizzabili.

*Articolo 10*

Il capitale sottoscritto non può essere costituito da conferimenti non realizzabili, **quali in particolare il lavoro e le prestazioni di servizi.**

Articoli da 11 a 36 immutati

#### Regolamento concernente il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati

L'on. Hans Richarts illustra la sua relazione, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 95/71 — Parte XV) concernente un regolamento che fissa il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati per il periodo dal 1° novembre 1971 al 31 ottobre 1972 (doc. 143/71).

Intervengono l'on. Vetrone, a nome del gruppo democratico cristiano, e il sig. Mansholt, *Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee.*

Il Parlamento approva la risoluzione seguente:

#### RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che fissa il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati per il periodo dal 1° novembre 1971 al 31 ottobre 1972

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio <sup>(2)</sup>,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE (doc. 95/71 — parte XV),
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 143/71),

<sup>(1)</sup> Testo completo: vedasi GU n. C 48 del 24. 4. 1970, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. C 75 del 26. 7. 1971, pag. 55.